

**SANPAOLO IMI S.p.A.**  
**Assemblea degli Azionisti del 27 e 28 aprile 2006**

*RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*  
*PARTE ORDINARIA - PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO*

**Modifica del Regolamento Assembleare**

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in assemblea ordinaria per sottoporre al Vostro esame, ai sensi dell'art. 12.1 dello Statuto sociale, le proposte di modifiche del Regolamento Assembleare di Sanpaolo Imi, approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2001.

Come noto, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 2370 c.c. nonché dell'emanazione delle relative disposizioni attuative da parte della Consob, attualmente contenute negli artt. 33 e ss. del Regolamento Mercati (Del. Consob n. 11768/1998), la legittimazione all'intervento in assemblea viene attestata non più sulla base di una certificazione rilasciata dall'intermediario all'azionista ma da una comunicazione che l'intermediario, a fronte della richiesta dell'azionista, effettua direttamente all'emittente. Tale comunicazione costituisce pertanto oggi l'unica modalità di attestazione del diritto di intervento in assemblea.

In relazione a quanto sopra, nello scorso gennaio il Consiglio di Amministrazione della Banca ha già provveduto - ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto - ad adeguare il testo statutario alla richiamata normativa, prevedendo nell'art. 9, quale unico titolo di legittimazione all'intervento in assemblea, il pervenimento alla Società della comunicazione dell'intermediario ed eliminando il precedente riferimento alle "certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari".

Al fine di adeguare alla normativa vigente anche il Regolamento Assembleare, nell'odierna riunione si propone di modificarne l'art. 3, nel quale - con riferimento alla documentazione esibita da coloro che intervengono in assemblea all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione - verrebbe eliminato il riferimento alla citata "certificazione".

Con l'occasione, Vi proponiamo di apportare al Regolamento ulteriori modificazioni, al fine di disciplinare in maniera più puntuale il procedimento assembleare, di coordinarne il testo alle disposizioni in materia contenute nel codice civile nonché introdotte da Sanpaolo Imi nel proprio Statuto sociale,

ovvero di introdurre semplificazioni e variazioni anche di natura puramente formale.

In relazione a tutto quanto precede, si riporta di seguito il prospetto delle anzidette proposte di modifiche - contenente le relative motivazioni e i testi comparati delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare – e si invitano i Signori Azionisti, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte, come evidenziate nel citato prospetto.

Torino, 23 marzo 2006

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Enrico Salza

<p align="center"><b>REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA</b> <i>(Approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2001)</i></p>	<p align="center"><b>REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA</b> <i>(Testo proposto)</i></p>
<p align="center"><b>Art. 1</b> <b>Ambito di applicazione</b></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società.</p>	<p align="center"><b>Art. 1</b> <b>Ambito di applicazione</b></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società. <b>2. Per quanto non espressamente stabilito, valgono le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea</b></p>
<p align="center"><b>Motivazione</b></p> <p><i>Il secondo comma verrebbe inserito quale norma di chiusura, anche in relazione alle più precise disposizioni di legge e statutarie introdotte a seguito della riforma del diritto societario, con particolare riferimento ai poteri attribuiti in materia al Presidente (cfr. in particolare la proposta di modifica dell'art. 4).</i></p>	
<p align="center"><b>Art. 2</b> <b>Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea</b></p> <p>1. Possono intervenire in assemblea gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto.</p> <p>2. Possono partecipare all'assemblea il o i Direttori Generali, il o i Vice Direttori Generali <u>– ovvero, in alternativa, i componenti della Direzione Centrale</u> - i dirigenti della società e rappresentanti della società cui è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio nonché gli amministratori, i sindaci e i dirigenti di società del gruppo. Possono altresì partecipare all'assemblea dipendenti della società o delle società del gruppo e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.</p> <p>3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.</p> <p>4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.</p>	<p align="center"><b>Art. 2</b> <b>Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea</b></p> <p>1. Possono intervenire in assemblea gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto, <b>che ne siano legittimati sulla base della normativa vigente e dello Statuto sociale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.</b></p> <p>2. Possono partecipare all'assemblea il o i Direttori Generali, il o i Vice Direttori Generali, i dirigenti della società e rappresentanti della società cui è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio nonché gli amministratori, i sindaci e i dirigenti di società del gruppo. Possono altresì partecipare all'assemblea dipendenti della società o delle società del gruppo e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.</p> <p>3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.</p> <p>4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.</p>
<p align="center"><b>Motivazione</b></p> <p><i>La precisazione che verrebbe introdotta nel primo comma risulta finalizzata a richiamare le vigenti disposizioni di legge e statutarie (nonché quanto precisato nell'avviso di convocazione) in materia di legittimazione all'intervento in assemblea.</i></p> <p><i>Nel secondo comma verrebbe eliminato il riferimento – non più attuale sulla base del vigente Statuto di Sanpaolo Imi – alla Direzione Centrale.</i></p>	
<p align="center"><b>Art. 3</b> <b>Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione</b></p> <p>1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione.</p> <p>2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea esibiscono, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, e su richiesta del personale incaricato dalla società, un</p>	<p align="center"><b>Art. 3</b> <b>Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione</b></p> <p>1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione.</p> <p>2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea esibiscono, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, e su richiesta del personale incaricato dalla società, un</p>

<p>documento di identificazione personale e <u>la certificazione indicata nell'avviso di convocazione</u>. Il personale incaricato dalla società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.</p> <p>3. Senza il consenso del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.</p> <p>4. I lavori dell'assemblea possono essere oggetto di ripresa audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla predisposizione delle risposte.</p>	<p>documento di identificazione personale. Il personale incaricato dalla società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.</p> <p><b>3. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione e, conseguentemente, l'ingresso in Assemblea, coloro che intervengono alla riunione si possono presentare con copia della comunicazione indicata nell'avviso di convocazione.</b></p> <p>4. Senza il consenso del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile; <b>il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.</b></p> <p>5. I lavori dell'assemblea possono essere oggetto di ripresa audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla predisposizione delle risposte.</p>
--	--

#### **Motivazione**

*Nel comma 2 verrebbe eliminato il riferimento alla "certificazione", sostituita oggi dalla "comunicazione" effettuata, a fronte della richiesta dell'azionista, dall'intermediario direttamente all'emittente.*

*Il nuovo comma 3 – pur senza imporre alcun obbligo od onere a carico dell'azionista di presentarsi in assemblea con la copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario – intenderebbe sottolineare l'esigenza di facilitare le operazioni di accreditamento e di verifica della legittimazione, nell'interesse degli stessi intervenuti.*

*L'ultimo periodo del quarto comma sarebbe inserito allo scopo di definire con maggiore previsione i poteri del Presidente nell'autorizzare l'utilizzo di apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione.*

<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori</b></p> <p>1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.</p> <p><u>2. L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da notaio, il quale è designato dal Presidente.</u></p> <p><u>3. Il Segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione per la predisposizione del verbale.</u></p> <p>4. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.</p> <p>5. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.</p> <p>6. Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti, indicando la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.</p> <p>7. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno è rimessa alla successiva convocazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori</b></p> <p>1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.</p> <p><b>2. Il Presidente dell'assemblea è assistito, ai sensi di legge e di Statuto, da un segretario o da un notaio e, se nominati, da due o più scrutatori. Il segretario e il notaio possono a loro volta farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione per la predisposizione del verbale.</b></p> <p>3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.</p> <p>4. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.</p> <p>5. Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti, indicando la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.</p> <p>6. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno è rimessa alla successiva convocazione.</p>
---	--

**Motivazione**

*L'accorpamento dei commi 2 e 3 dell'art. 4 in un'unica nuova disposizione trova la propria motivazione nell'ottica di evitare, nel testo regolamentare, inutili duplicazioni con quanto già contenuto nell'art. 12 (commi 2 e 3) dello Statuto sociale nonchè nell'art. 2371 c.c., che già dispongono in merito alla nomina dei soggetti chiamati a prestare assistenza al Presidente.*

**Art. 6  
Interventi e repliche**

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
2. I soggetti legittimati possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.
4. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
5. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.
6. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, può predeterminare la durata degli interventi e delle repliche. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica il Presidente invita l'oratore a concludere.
7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

**Art. 6  
Interventi e repliche**

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
2. I soggetti legittimati possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.
4. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, **ovvero dopo ciascuno o alcuni degli interventi.**
5. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.
6. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, può predeterminare la durata degli interventi e delle repliche. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica il Presidente invita l'oratore a concludere.
7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

**Motivazione**

*Modifica suggerita dalla prassi e dall'esperienza delle precedenti assemblee, in linea con quanto previsto dall'art. 9.2 in ordine alle votazioni.*